

**REGOLAMENTO (UE) 2015/373 DEL CONSIGLIO****del 5 marzo 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5.4,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere della Commissione europea <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 41 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2533/98 <sup>(4)</sup> rappresenta una componente chiave del quadro normativo a sostegno dei compiti di raccolta di informazioni statistiche che fanno capo alla Banca centrale europea (BCE) assistita dalle banche centrali nazionali. La BCE ha costantemente fatto leva su tale regolamento per effettuare e controllare la raccolta coordinata di informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), incluso quello di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario, come precisato all'articolo 127, paragrafo 5, del trattato.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1024/2013 <sup>(5)</sup> attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario nell'ambito dell'Unione e dei singoli Stati membri.
- (3) Al fine di minimizzare gli oneri di segnalazione a carico dei soggetti segnalanti e consentire l'esercizio di un'adeguata vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie da parte delle autorità competenti nonché il puntuale assolvimento dei compiti affidati alle autorità responsabili della tutela della stabilità del sistema finanziario, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2533/98 per consentire la trasmissione e l'utilizzo, da parte dei membri del SEBC e dalle autorità interessate, delle informazioni statistiche raccolte dal SEBC. Tali autorità dovrebbero comprendere le autorità competenti responsabili della vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziari e della vigilanza macroprudenziale, le autorità europee di vigilanza, il Comitato europeo per il rischio sistemico nonché le autorità autorizzate alla risoluzione delle crisi di enti creditizi.
- (4) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle informazioni statistiche riservate raccolte in conformità del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 188 del 20.6.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere del 26 novembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 362 del 14.10.2014, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

